



Comune di Andreis

(Provincia di Pordenone)

PROT. NR. 1302
ORDINANZA NR. 3/2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – APERTURA DEL CIMITERO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATI altresì:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020 con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il D.L. 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 22 marzo 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e ha stabilito che

continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

PRESO ATTO dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1^a aprile 2020, "Disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da OVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, ha prorogato le misure restrittive fino al giorno 13 aprile 2020 compreso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal giorno 4 al giorno 17 maggio 2020 compreso, che continua a limitare la libertà di movimento dei cittadini, seppure introducendo alcune mitigazioni;

Considerato più specificatamente che, anche in seguito alle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10/PC del 13 aprile 2020 ed 11/PC del 26 aprile 2020, l'indice complessivo dei contagi in rapporto alla popolazione è ulteriormente diminuito e continua ad essere il più basso tra quelli delle regioni del nord Italia, così come continua a ridursi il numero dei contagiati ospedalizzati e in particolare di quelli ricoverati in terapia intensiva;

Richiamata l'ordinanza contingibile ed urgente nr. 12/PC del 3 Maggio 2020 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO pertanto di consentire l'accesso al cimitero comunale, a partire dal prossimo 6 maggio, nel pieno rispetto delle norme nazionali e regionali finalizzate al contenimento del contagio COVID 19 (allegato 4 DPCM 26 aprile 2020);

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Di consentire l'accesso al Cimitero comunale, a far data dal 6 maggio, alle seguenti condizioni:
 - a) senza che si creino forme di assembramento;
 - b) nel pieno rispetto delle norme nazionali e regionali finalizzate al contenimento del contagio COVID 19 (allegato 4 DPCM 26 aprile 2020), con particolare riferimento a:
 - uso della mascherina individuale;
 - rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - ulteriori misure igienico sanitarie dettagliate nell'allegato 4 al DPCM 26.04.2020;

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

- ☒ Al Comando Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza;
- ☒ Alle Forze dell'Ordine e a chiunque sia fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 5 Maggio 2020



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(TONEGUZZI dott. Loris)